

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

## ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

### SEDE DI ROMA

### RICORSO

Per i Sigg.ri **AUGELLO COSTANZO** (C.F.: GLLCTN81L18H926S),  
**AUGELLO FRANCESCO** (CF.: GLLFNC79E17H926Z), **MERLA VALENTINO** (CF.: MRLVNT81M09H926V), rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi** (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. [studiolegalefigliuzzi@pec.it](mailto:studiolegalefigliuzzi@pec.it) elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

### CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n.

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

12.

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –  
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA  
PROVINCIA DI FOGGIA** - In persona del Dirigente pro  
tempore con sede in Foggia, Via P. Telesforo n. 25,  
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello  
Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;
- **Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di  
idonea misura cautelare anche con provvedimento  
presidenziale ex art. 56 c.p.a.**
- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio  
2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1)  
non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.,  
anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di  
Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di  
riconoscimento;
- **Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto  
2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non  
precisa che possono presentare domanda di inserimento con  
riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS  
anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di  
specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;
- **della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021** emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

# **STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI**

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828;
- **Della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227;
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dall'Ufficio scolastico di Foggia;

## **Nonché per l'annullamento**

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

## **PER IL RICONOSCIMENTO**

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento, in corso di riconoscimento”.

## **PREMESSA**

I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, in possesso di laurea, hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento all'estero, **attraverso l' Unimorfe International University.**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

I predetti titoli, come tutti i titoli esteri, **devono essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 2013/55/UE attuata in Italia dal D.Lgs. 206/2007 e dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento, hanno presentato apposita domanda al M.I. secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante.

Successivamente, i predetti ricorrenti proponevano domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

Successivamente **l'Ambito Territoriale di Foggia, procedeva a pubblicare le note oggi impugnate con le quali, nel richiamare gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. 51/2021,** dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, **procedeva ad escludere gli odierni ricorrenti dalle dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità concorrere:** *A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.*

Alla luce di quanto fin qui affermato, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6**

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Comunicazione di Esclusione emesse dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227, **sono illegittime e meritano di essere annullate per i seguenti**

## MOTIVI

**VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/55/UE.**  
**VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M.**  
**60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E**  
**113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE**  
**EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.**

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Direttiva Europea 2013/55/UE e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.**

**La Direttiva Europea 2013/55/UE**, prevede esclusivamente il

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

possesso della **"qualifica professionale"**, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

Si vuole, pertanto, porre all'attenzione dell'On.le Tar adito **che, in forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli stabilita dalla Direttiva 2005/36/CE**, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.

Il Consiglio di Stato, in numerose recenti sentenze, ha affermato che alla stregua di quanto prescritto dal diritto primario unionale – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento – **«le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione corrispondente** (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4235, punto 21) [...] **Tale obbligo**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

***si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi*** (v. sentenze 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)» (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 57-58).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno conseguito una formazione come insegnanti in un altro Stato membro dell'UE non qualificati per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite. Questa valutazione, dovrebbe consentire ai docenti italiani che hanno conseguito un titolo in un altro Stato membro, di poter accedere alla professione di insegnante, nelle classi di concorso pertinenti al titolo conseguito. Secondo la COMMISSIONE EUROPEA, pertanto, **non si può prescindere dal riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un altro Stato membro**, e qualora tale titolo non dovesse essere ritenuto sufficiente e idoneo a consentire l'accesso alla professione di insegnante nello Stato membro ospitante, lo stesso **dovrebbe comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite**

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**mediante misure compensative (esami integrativi ecc.ecc.).**

**L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che  
"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma  
sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai  
sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver  
presentato la relativa domanda alla Direzione Generale  
competente entro il termine per la presentazione della  
domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di  
riconoscimento del titolo".**

**Alla procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi,  
pertanto, possono partecipare coloro che sostanzialmente  
dopo il 6 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione  
delle istanze di partecipazione nelle Gps) ed il 20 luglio 2021  
abbiano conseguito un titolo di accesso alle GPS agli elenchi  
aggiuntivi, ovvero un titolo utile all'inserimento nella prima  
fascia delle GPS sia su posto comune sia su sostegno al fine di  
favorire l'attribuzione degli incarichi di insegnamento al  
personale in possesso della più adeguata competenza  
(abilitazione e/o specializzazione all'insegnamento).**

**Resta, dunque, ferma la disciplina di cui all'O.M. 60/2020  
relativamente alla valutazione dei titoli di accesso ed alla  
graduazione dei titoli complessivamente dichiarati, in quanto  
utili a determinare il punteggio complessivamente attribuito a**

**ciascun istante, essendo richiamata in tal senso la griglia di valutazione allegata all'O.M. 60/2020.**

**Evidentemente, pertanto, anche la disposizione relativa al previsto accesso in favore di docenti che abbiano conseguito il titolo all'estero deve essere intesa nel senso di ammettere alla procedura di costituzione coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero e che **ABBIANO PROPOSTO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE** dovendo per gli stessi valere il regime già previsto e introdotto dall'O.M. 60/2020 nonché espressamente dalla nota del MI per la costituzione delle GPS – ivi compresi gli elenchi aggiuntivi che costituiscono emanazione della medesima procedura di composizione delle GPS:**

**diversamente opinando, infatti, non solo si creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento tra coloro che accedono in annualità differenti alle uniche GPS disciplinate dall'Unica O.M. 60/2020 per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 ma si introdurrebbe solo per coloro che accedono agli elenchi aggiuntivi un requisito diverso ed ulteriore da quello previsto per l'O.M. 60/2020 e non accertato relativamente a coloro che abbiano avuto accesso alle GPS nell'a.s. 2020/2021 in occasione della costituzione delle GPS,**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**non essendo previsto in alcun modo che coloro che abbiano avuto accesso con riserva alle GPS in relazione ad un titolo conseguito all'estero e per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento abbiano effettivamente ottenuto il riconoscimento del titolo in Italia.**

**Del resto la verifica dell'ottenuto riconoscimento del titolo non è prevista neppure ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in relazione a coloro che fossero già inseriti con riserva in quanto possessori di un titolo all'estero nelle GPS di prima fascia all'esito delle procedure di composizione delle GPS di cui all'O.M. 60/2020.**

**Di conseguenza anche ai sensi del decreto 51/2021 deve considerarsi consentito l'inserimento negli elenchi aggiuntivi di coloro che abbiano conseguito il titolo di specializzazione e/o di abilitazione entro il 20 luglio e che entro tale data abbiano potuto proporre domanda di riconoscimento del predetto titolo dinanzi all'organo competente ai sensi della normativa vigente sicché solo tale significato può e deve essere attribuito all'espressione *"la medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"* in coerenza ed in continuità con le disposizioni di cui all'O.M.**

# **STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI**

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**60/2020 ed alla nota del Ministero dell'Istruzione del 29/9/2020.**

**Non sono state, infatti, espressamente previste disposizioni finalizzate a richiedere che i soggetti ammessi negli elenchi aggiuntivi avessero conseguito sia il titolo entro il 20 luglio 2021 sia il riconoscimento del predetto titolo conseguito all'estero né disposizioni finalizzate a giustificare un trattamento differenziato dei docenti aventi titolo ad inserirsi negli elenchi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'O.M. 60/2020 per coloro che fossero già stati inseriti con riserva sul presupposto della produzione della domanda di riconoscimento, anche perché l'introduzione di una simile disparità di disciplina relativa alla composizione degli elenchi aggiuntivi avrebbe determinato una disparità di trattamento tra i docenti inseriti nelle GPS nell'a.s. 2020/2021 all'atto della costituzione delle GPS e quelli che abbiano richiesto di inserirsi negli elenchi aggiuntivi all'atto della loro successiva costituzione a fronte dell'unicità della disciplina della loro composizione prevista dall'unica O.M. 60/2020.**

**Successivamente l'ambito territoriale di Foggia, procedeva a pubblicare le note oggi impugnate con le quali procedeva ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di concorrere**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

### **all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza.**

Il Dirigente dell'ambito territoriale di Foggia, nell'emettere la comunicazione con la quale viene "*disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale*", **ha agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.**

Il presupposto da cui parte l'ambito territoriale è il D.M. 51/2021, artt. 1, comma 1 e 2, comma 1. Peccato però che per gli odierni ricorrenti **sussiste, dunque, la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia sia per i posti di insegnamento comune su classe di concorso che per i posti di sostegno di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60\2020**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero. **L'aver presentato domanda di riconoscimento**, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/equivalenza, **è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle**

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

## **G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020.**

Considerato che, nelle more delle determinazioni dell'amministrazione adita, in virtù dei suddetti titoli professionali acquisiti in SPAGNA, gli odierni ricorrenti sono stati ammessi con riserva negli Elenchi Aggiuntivi di I Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ciascuno per la propria specifica classe di concorso, e con il provvedimento impugnato, senza che nelle more fosse intervenuta alcuna determinazione in ordine alla menzionata richiesta di riconoscimento, sono stati esclusi dalle predette graduatorie in ragione del mancato riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **per un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, senza la preventiva adozione del provvedimento che esaurisce il procedimento amministrativo cui la riserva inerisce – nella specie quello relativo alla richiesta di riconoscimento di qualifiche e titoli professionali esteri – non possa legittimamente procedersi a escludere i candidati da una graduatoria nella quale sono stati condizionatamente ammessi.**

**Si impone, pertanto, che, prima di ogni ulteriore determinazione, vi sia la necessità di una preventiva pronuncia dell'Amministrazione sul punto del richiesto riconoscimento del titolo professionale di abilitazione all'insegnamento**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**conseguito in Romania, e che, fino a tale conclusiva determinazione, prevale l'interesse dei ricorrenti alla conservazione del posto in graduatoria acquisito per effetto della disposta ammissione con riserva.**

A tal proposito il Consiglio di Stato in numerose recenti sentenze (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 13.10.2020 n. 6158) ha ricordato il principio a mente del quale l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che *esso osta a che la p.a., quando esamina una domanda di partecipazione proposta da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell'equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall'università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l'esperienza professionale pertinente dell'interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa (cfr. ad es. Corte giustizia UE sez. II, 06/10/2015, n.298).*

*In tale ottica, **le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione***

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

***che "la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno" (cfr. più di recente Corte giustizia UE , sez. III ,06/12/2018 , n. 675).***

*Per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l'art. 13 della direttiva 2013/55/UE, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: "1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro". A propria volta il successivo comma 3 statuisce: "3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo*

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c), punto i)."*

**Pertanto, a fronte della sussistenza in capo agli odierni ricorrenti della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.**

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: *"ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"*), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)"*. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartamann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di Abilitazione all’Insegnamento all’estero prima della pubblicazione dell’O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.**

Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano**, dunque, **previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!**

### **VIOLAZIONE DI LEGGE – DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.**

Il decreto di esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero non essendo in ogni caso l’Ambito Territoriale, tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi, competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all’estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

**La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l’esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato**

**l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.**

**La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.**

**Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze**

## **STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI**

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.**

**La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come conseguenza di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.**

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità degli istanti di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

**Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Foggia, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo delle note impugnate, emanate in esecuzione dei**

# **STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI**

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

## **provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.**

Sicché anche relativamente al titolo di Abilitazione all’Insegnamento conseguito all’estero dagli odierni ricorrenti, non solo l’Ambito Territoriale di Foggia è assolutamente incompetente a valutare l’equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

## **ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL’ART. 3 COST..**

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all’Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “*un canone di razionalità operativa*” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell’azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

- a) discriminare gli odierni ricorrenti escludendoli sia dalle G.P.S. che dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..

Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, **hanno palesemente violato il dettato costituzionale.**

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti “ricadute” anche sul buon andamento e l’imparzialità delle medesime.

Il comportamento tenuto fin d’ora dalle Amministrazioni resistenti soprattutto dall’A.T. di Foggia, che in primo luogo ha inserito i candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., **che procedeva ad escludere gli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendo loro la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza**, violano palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: **se (e così è) gli odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020 per accedere all’insegnamento**, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all’estero, **l’esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S.** operata dall’Ambito Territoriale di Foggia convenuto in giudizio **è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.**

Se, poi, i ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, per

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cui per essi la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) *voluntas legis*, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui i Decreti di Esclusione emessi dagli Uffici Scolastici provinciali siciliani, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).**

Alla luce dei suesposti motivi, il **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, la **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

**agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **il D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Comunicazione di Esclusione emesse dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828, la **Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227, **ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.**

### ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emesse dall'Ambito Territoriale di Foggia, del **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, nella parte in

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento, della **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **del D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.

**Il fumus**, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.

Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento, si deve porre alla dovuta

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

attenzione che, **a causa di tali Comunicazione di Esclusione, gli odierni ricorrenti, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischiano adesso di vedersi preclusa loro la possibilità di concorrere all'immissione in ruolo e al conferimento di incarichi di supplenza con perdita della possibilità di stipulare sia contratti a tempo indeterminato sia contratti a tempo determinato.**

**Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.** Infatti in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo ai ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sull'istanza cautelare ex. art. 55 c.p.a., tanto da giustificare l'inserimento, in via provvisoria, degli odierni ricorrenti **negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. e permettere loro di concorrere al conferimento di incarichi di supplenza entro il 31 DICEMBRE 2021.**

In poche parole, gli odierni ricorrenti, **qualora non gli fosse consentito di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., non avranno possibilità di concorrere al conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato che vengono stipulati entro il 31 Dicembre 2021,** *gli stessi non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e*

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*dunque di sostentamento*, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Da qui l'esigenza dell' "**emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, che consenta ai ricorrenti di essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S..**  
**Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.p.A.**

Gli odierni ricorrenti, pertanto, adesso si trovano costretti a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui i docenti perderebbero non solo il titolo di Abilitazione all'Insegnamento, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirli.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., **negando loro l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dando loro la possibilità di concorrere: A) all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis),**

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

***convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee..***

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione dei ricorrenti merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

### **P.Q.M. SI CHIEDE**

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Lazio ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento nella I Fascia degli Elenchi Aggiuntivi delle G.P.S. e dell'eventuale reintegro in servizio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;

- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno;

### **NEL MERITO:**

- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- **ANNULLARE il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021**, prot. n. 10828;
- **ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021**, prot. n. 11227;
- **ANNULLARE i singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi**, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP;
- conseguentemente **ORDINARE all'ambito territoriale di Foggia, di procedere a rettificare la Graduatoria di I Fascia delle G.P.S. e i singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**;
- conseguentemente **ORDINARE all'ambito territoriale di Foggia di procedere al reinserimento dei ricorrenti**, ciascuno nelle proprie classi di concorso, per insegnamento comune, in I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle

## STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

G.P.S..

- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- D.M. n. 242 del 30.07.2021;
- Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;
- D.M. n. 51 del 03.03.2021;
- Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 10.08.2021, prot. n. 10828;
- Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Foggia in data 19.08.2021, prot. n. 11227;
- Copie domande di inserimento nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi presentate dai ricorrenti;
- O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;
- Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00.

Serra San Bruno/Roma, 21.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi

# **STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI**

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

## **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

### **PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.**

Il ricorso ha per oggetto la finalità di accertare il diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso dev'essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'eventuale revisione delle G.P.S. e degli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., sarebbero scavalcati in graduatoria per punteggio dagli stessi.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso,

# STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati.

Tutto ciò premesso e considerato, la parte ricorrente

## INSTA

Affinchè l'Ill.mo Sig. Presidente voglia autorizzare, **esclusivamente per i controinteressati**, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, che la notificazione del presente ricorso a tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. avvenga tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami> e sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale per la Provincia di Foggia al seguente indirizzo telematico: <http://www.ustfoggia.it/category/pubblici-proclami> dei seguenti dati:

- Autorità Giudiziaria procedente e numero di registro della procedura;
- Nome della parte ricorrente e indicazione dell'amministrazione Intimata;
- Sunto dei motivi del ricorso;
- Indicazione dei controinteressati, da individuarsi genericamente come tutti i docenti attualmente inseriti nelle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.;
- Testo integrale del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza;

Con Osservanza.

Serra San Bruno/Roma, 21.10.2021

Avv. Andrea Figliuzzi